

DELIBERA n°11 bis / 2017

Definizione della controversia

XXXXX / TELECOM ITALIA S.p.A.

GU14/404/2016

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Sicilia

nella seduta del 19 Ottobre 2017

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO** il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Co.Re.Com.);
- VISTO** l'accordo quadro tra l'*Autorità per le Garanzie nella Comunicazione*, la *Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome* e la *Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome*, sottoscritto il 4 Dicembre 2008;
- VISTO** l'art. 4 lettera e) della Convenzione tra l'*AGCOM* e il *Co.Re.Com. Sicilia* per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta il 4 Dicembre 2015, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” allegato A della Delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito “*Regolamento*”), l'*Autorità ha delegato il Co.Re.Com. Sicilia alla definizione delle controversie* di cui all'art. 2 del “*Regolamento*”;

- VISTO** il “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, approvato con delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;
- VISTO** il “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, adottato con delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011;
- VISTA** l’istanza della **Sig.ra XXXXX** acquisita il 9 dicembre 2016 al n. prot. 60631;
- VISTI** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria e verificata la regolarità;
- CONSIDERATA LA POSIZIONE DELL’ISTANTE:**
- L’istante, **Sig.ra XXXXX**, in relazione alle utenze **33817XXXXX** e **33928XXXXX** lamenta che dalla fine del mese di gennaio 2016 il segnale di ricezione TIM in Comune di Mezzojuso (PA), contrada YYYYYY, località YYYYYY, dove ha il domicilio, si è notevolmente ridotto. L’istante comunica, inoltre, di avere segnalato il problema all’Operatore senza aver raggiunto alcun risultato.
- Per quanto sopra chiede il ripristino del regolare funzionamento delle utenze ed indennizzi.
- CONSIDERATA LA POSIZIONE DELL’OPERATORE:**
- La Telecom Italia S.p.A., nella propria memoria, rileva che il servizio radiomobile non è finalizzato al suo utilizzo in una particolare area, bensì, proprio in relazione alle caratteristiche di mobilità garantite, è invece correlato all’ampiezza della copertura del territorio nazionale. In particolare l’Operatore riferisce quanto espressamente previsto all’art. 2.3 delle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Mobili “*La copertura territoriale del Servizio può subire variazioni anche importanti e di carattere sia temporaneo che permanente in dipendenza di fattori geografici, climatici e tecnici. In particolare Telecom Italia S.p.A. si impegna a garantire la disponibilità del Servizio entro i limiti di copertura ma non può garantire che la copertura territoriale del Servizio comprenda ogni specifica località. Nello stesso modo Telecom Italia S.p.A. si impegna a garantire la continuità del Servizio, ma non può garantire che il Servizio sia accessibile al Cliente in uno specifico momento.*” Alla luce di quanto sopra esposto, l’Operatore non ravvisa, a suo carico, puntuali obblighi contrattuali di fornire il servizio in uno specifico luogo o con una specifica

tecnologia mobile e non riscontrando, quindi, alcuna responsabilità per inadempimenti contrattuali chiede il rigetto di ogni richiesta di indennizzi.

CONSIDERATA LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE:

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte per la seguente motivazione.

La controversia verte sul malfunzionamento, dal gennaio 2016, del servizio di telefonia mobile, lamentato dalla **Sig.ra XXXXX**, nella zona sita nel Comune di Mezzojuso (PA), contrada YYYYYY, località YYYYYY, dove la stessa ha il domicilio.

Ai fini della decisione, data la natura del servizio di somministrazione di telefonia mobile, occorre fare riferimento all'art. 2.3 delle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Mobili di Telecom Italia S.p.A. che recita: *“La copertura territoriale del Servizio può subire variazioni anche importanti e di carattere sia temporaneo che permanente in dipendenza di fattori geografici, climatici e tecnici. In particolare Telecom Italia S.p.A. si impegna a garantire la disponibilità del Servizio entro i limiti di copertura ma non può garantire che la copertura territoriale del Servizio comprenda ogni specifica località”*. L'Operatore, quindi, non assicurando, alla clientela del servizio di comunicazioni mobili, una totale e certa copertura territoriale, non si è reso responsabile di alcun inadempimento.

Per quanto sopra rappresentato, anche in coerenza con precedenti pronunce da parte dell'Autorità e di altri Co.re.Com. le richieste avanzate dall'istante non possono essere accolte e si ritiene ragionevole compensare le spese di procedura fra le parti.

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal *Dirigente della Segreteria Co.Re.Com. arch. Francesco Di Chiara*, il Comitato all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Il rigetto di ogni richiesta formulata dalla Sig.ra XXXXX nei confronti della Telecom Italia

S.p.A.

2. La compensazione tra le parti delle spese di procedura.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al *Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio* entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* del *Co.Re.Com. Sicilia* e dell'*AGCOM*.

Palermo, 19 Ottobre 2017

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Annunziata Astone
(f.to)

I COMPONENTI

Avv. Alessandro **AGUECI**
(f.to)

Avv. Giuseppe **DI STEFANO**
(f.to)

Dott. Alfredo **RIZZO**
(f.to)

Dott. Antonio **VECCE**
(f.to)

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Dirigente della *Segreteria Co.Re.Com.*
arch. Francesco Di Chiara
(f.to)